

**AS962 - DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102**

Roma, 13 giugno 2012

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 15 maggio 2011 (Vs. Prot. n. 0007723) e integrata in data 21 maggio 2012, concernente l'applicabilità degli artt. 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e n. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, alla disciplina sul riconoscimento degli organismi di difesa delle produzioni agricole di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

L'Autorità ha già espresso, con segnalazione AS671 del 10 marzo 2010, indirizzata anche a codesto Ente, le proprie considerazioni in merito ai profili restrittivi della concorrenza della normativa nazionale che impone il divieto di doppia iscrizione in più organismi di difesa e delle normative regionali attuative che rendono eccessivamente difficoltoso il recesso da un organismo di difesa e l'iscrizione ad un altro. L'Autorità si è, inoltre, pronunciata anche in merito alla restrittività di normative regionali che aggravano i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 102/04 ai fini del riconoscimento di nuovi organismi di difesa da parte di una Regione.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/11 si ritiene che le normative sopra richiamate debbano ritenersi abrogate in quanto, come già segnalato, costituiscono una barriera all'accesso difficilmente superabile da parte di nuovi organismi interessati ad operare sul mercato e non risultano giustificate da un interesse generale costituzionalmente rilevante né proporzionate rispetto alle esigenze perseguite.

I servizi resi dagli organismi di difesa, come è noto, sono infatti costituiti anche da attività di difesa passiva che, pur sostanziandosi nella stipula di assicurazioni collettive, non possono essere ricondotti all'esercizio di attività assicurativa. Si sottolinea, infatti, che tale ultimo tipo di attività è soggetta, nel nostro ordinamento, a specifiche norme di vigilanza (cfr. decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private) che non si applicano agli organismi di difesa.

Non sussistono, pertanto, le condizioni per l'applicazione dell'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 34 del D.L. n. 201/11 e al comma 5, articolo 1 del D.L. n. 1/12.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 del D.L. n. 1/12 ha previsto l'emanazione, da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2012, di appositi regolamenti che individuano le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi prevedendo, altresì, l'obbligo delle Regioni di adeguarsi, sempre entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 1 del D.L. n. 1/12.

In applicazione della normativa sopra riportata, pertanto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono prevedere forme di recesso immediato dagli organismi di difesa che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3, articolo 1, del D.L. n. 1/12, limitino la portata del divieto di doppia iscrizione e devono abrogare tutte le disposizioni che introducano requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per il riconoscimento degli organismi di difesa quali, ad esempio, l'associazione di un numero minimo di soci residenti nella Regione in cui si richiede il contributo.

Sul punto l'Autorità chiede di essere informata delle disposizioni regionali che, all'esito della valutazione di cui al comma 4, articolo 1, del D.L. n. 1/12, risultassero non rispettose dei principi di cui agli artt. 34 del D.L. n. 201/11 e 1 del D.L. n. 1/12 ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 *bis* della legge n. 287/90.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella